



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 225 del 10/04/2020

OGGETTO: Proroga misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 136 del 03/04/2020 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici*”;

Dato atto che con detto provvedimento sindacale, per le medesime finalita' rappresentate nelle ordinanze sindacali n. 15 e 27/2020, precedentemente adottate, si è ritenuto necessario prorogare le misure ivi previste **fino al 13 aprile 2020**, provvedendo contestualmente alla rimodulazione e razionalizzazione delle stesse alla luce delle esigenze di regolamentazione emerse nel corso della loro vigenza;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preannunciato l'adozione di nuovo DPCM contenente la proroga al **03 maggio 2020** delle misure di contenimento del contagio Covid 19 e, quindi, dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020;

Ritenuto necessario, pertanto, per le medesime finalita' rappresentate nelle richiamate ordinanze sindacali n. 15 e 27/2020, prorogare le misure ivi previste **fino al 03 maggio 2020 per come** di seguito specificato, uniformando la loro vigenza a quella prevista per misure di contenimento del contagio Covid 19 a livello nazionale;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. E' disposta la chiusura, con decorrenza immediata e fino al **03 maggio 2020**, dell'accesso al pubblico dei tre cimiteri comunali presenti sul territorio comunale.
Sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture;
 - dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento;
 - la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura;E' inoltre sospesa all'interno dei cimiteri comunali ogni attivita' connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
E' garantita la disponibilita' della camera mortuaria dei cimiteri, per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme;

2. E' disposta la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e fino al **03 maggio 2020**:
 - dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell'arenile insistenti all'interno del territorio comunale;
 - delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale;
 - delle piste ciclabili;

3. E' vietato, inoltre, con decorrenza immediata e fino al **03 maggio 2020**:
 - sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - praticare sport all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessita' di salute debitamente certificate;

4. E' consentito, nel periodo sopra indicato:
 - recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale;
 - portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione.

DA' ATTO CHE

le misure introdotte con la presente ordinanza si sostituiscono a quelle previste nelle precedenti ordinanze sindacali n. 17 e 27/2020, le quali si intendono, pertanto, a tutti gli effetti revocate con decorrenza dalla data di efficacia del presente provvedimento

DISPONE

- la piu' ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicita' idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza e' punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lamezia Terme, li 10/04/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

1